



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T - P. IVA: 01302980030

LA SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI DELLE S.R.L.

Premessa.

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, entrata in vigore il 29 gennaio 2009, ha aggiunto all'art. 16 del suddetto decreto i commi 12-*quater* e seguenti, per effetto dei quali *viene soppresso – con decorrenza dal 30 marzo 2009 (sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della suddetta legge di conversione) – il libro dei soci delle società a responsabilità limitata.*

Vengono conseguentemente modificati gli artt. 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-*bis*, 2479-*bis* del codice civile, nonché l'art. 36, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (quest'ultimo relativo alle cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale); *attribuendo rilevanza – in linea generale ma con eccezioni, come si vedrà, al deposito o all'iscrizione nel registro delle imprese l'efficacia già riconosciuta all'iscrizione nel libro soci.*

Inoltre, con la modifica dell'art. 2478-*bis*, comma 2, c.c., *viene abolito l'obbligo di deposito annuale presso il registro delle imprese, unitamente al bilancio, dell'elenco dei soci ed altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali* (evidentemente ritenuto superfluo posto che le risultanze del registro delle imprese vengono aggiornate in dipendenza dei singoli atti o fatti che comportano modifiche nella compagine sociale).

A norma del comma 12-*undecies* dell'art. 16, entro il 30 marzo 2009 (sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione) gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita *dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci* (ove, evidentemente, tali risultanze non fossero già aggiornate).

La portata dell'abrogazione. Le società per azioni e le società cooperative.

Le disposizioni modificate sono quelle relative alla società a responsabilità limitata.

Nessuna modifica è, invece, apportata alle disposizioni in materia di società per azioni che disciplinano il libro soci e le relative iscrizioni (artt. 2355, commi 1 e 3, 2356, comma 1, 2362, comma 4, 2370, comma 3, 2421, comma 1, n. 1, 2435, comma 2, ultimo periodo, c.c.).

Parimenti, *nessuna modificazione è apportata alle corrispondenti disposizioni dettate in materia di società cooperative* (artt. 2528, comma 1, 2530, comma 4, 2538, comma 1, c.c.). Ne consegue che *le cooperative disciplinate dalle norme sulle società a responsabilità limitata* (art. 2519, comma 2, c.c.) *devono continuare a tenere il libro dei soci*; ciò in quanto:

1) – nelle cooperative l'iscrizione nel libro dei soci assolve ad ulteriori peculiari funzioni, connesse al c.d. principio della porta aperta ed alla maggiore rilevanza del

controllo degli amministratori sui requisiti dei soci (annotazione della delibera di ammissione dei nuovi soci previa verifica dei relativi requisiti soggettivi; iscrizione nel libro soci del nuovo socio cooperatore acquirente di quota sociale, previa verifica da parte degli amministratori dei relativi requisiti soggettivi); nonché all'esigenza di posticipare l'attribuzione del diritto di voto ai soci cooperatori di novanta giorni rispetto all'iscrizione nel libro soci. Si veda, anche, l'art. 6, comma 3, lett. d), del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

2) – le norme sulle s.r.l. trovano applicazione solo in subordine alle norme specifiche dettate in materia di società cooperative;

3) – riguardo alle società cooperative non è richiesta, secondo l'orientamento prevalente, l'iscrizione nel registro delle imprese della titolarità delle quote sociali, né delle modifiche successive della compagine sociale.

Va comunque rilevato che, già prima della riforma, si riteneva che “nel rapporto con la società cooperativa, lo *status* di socio ha fonte contrattuale, costituendosi con l'incontro della volontà dell'aspirante con quella espressa dall'ente; conseguentemente, la qualità di socio e la sua opponibilità nel rapporto con la società non sono condizionate dalla annotazione della delibera nel libro soci”¹.

Stante la lacuna normativa che viene a crearsi *in materia di tenuta del libro soci*, devono ritenersi *analogicamente applicabili alle società cooperative regolate dalle norme sulle s.r.l. le disposizioni contenute nell'art. 2421, commi 2 e 3, c.c.*

Conseguenze della soppressione del libro soci sull'attività sociale. L'opponibilità della cessione di quote sociali agli aventi causa dal medesimo autore, alla società ed agli altri terzi.

La modifica delle disposizioni del codice civile riguardanti il libro soci comporta, innanzitutto, che *la cessione di quota è opponibile alla società*, dal momento del deposito (che non va confuso con l'iscrizione) nel registro delle imprese (art. 2470, comma 1, c.c.). Quindi l'acquirente della quota potrà esercitare i diritti sociali (intervento e voto in assemblea; diritti di controllo; diritto ai dividendi) *a partire dal momento in cui il notaio o l'intermediario abilitato hanno “richiesto” l'iscrizione depositando l'atto di cessione, e quindi dal momento in cui detta domanda è protocollata dall'ufficio.*

Questa disposizione può dar luogo a *gravi inconvenienti, nell'ipotesi in cui, dopo il deposito (e protocollazione) della domanda di iscrizione, il conservatore rifiuti l'iscrizione*, laddove nel frattempo, dopo il deposito non seguito da iscrizione, l'acquirente della quota abbia esercitato diritti sociali (ad esempio, diritto di voto in assemblea).

Fino a quando non avvenga il deposito nel registro delle imprese, l'acquirente della quota – oltre ad eventualmente soccombere nel conflitto con altro avente causa dall'alienante, *ex art. 2470, comma 3, c.c.* – non potrà opporre la propria qualifica di socio alla società.

Deve invece essere *verificata l'opponibilità dell'acquisto della quota, ancorché non risultante dal registro delle imprese, ai terzi diversi dalla società e dall'avente causa dal medesimo autore (es. l'amministrazione finanziaria): opponibilità che l'art. 2193 c.c. sembrerebbe escludere.*

La modifica dell'art. 2470, comma 1, c.c. (e del comma 1-bis dell'art. 36 del d.l. n. 112/2008) comporta che *non è più necessaria l'istanza dell'alienante e/o dell'acquirente* – già richiesta ai fini dell'iscrizione nel libro soci – ai fini dell'opponibilità della cessione di quote di s.r.l. alla società. Infatti detta opponibilità

¹ Cass. 26 maggio 2006, n. 12627, in *Società*, 2007, p. 574, ed in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 781.

oggi deriva dalla sola iscrizione nel registro delle imprese (che non è richiesta dalle parti dell'atto di cessione, bensì dal notaio rogante o autenticante, ovvero dall'intermediario abilitato in caso di cessione con firma digitale). Ne consegue il sacrificio dell'eventuale interesse delle parti a posticipare l'efficacia della cessione nei confronti della società (che potrebbe derivare da diverse possibili ragioni: ad esempio, evitare l'azione della società nei confronti del nuovo socio, in caso di versamenti ancora dovuti per l'iniziale conferimento, fino al relativo pagamento).

L'omissione dell'iscrizione, nel registro delle imprese, della successione *mortis causa* avente ad oggetto la quota sociale.

A norma dell'art. 2470, comma 2, ultimo periodo, c.c., in caso di trasferimento a causa di morte il deposito nel registro delle imprese (non più l'iscrizione nel libro soci) è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (copia autentica del testamento, atto di notorietà, dichiarazione di successione). Il nuovo comma 1 dell'art. 2470 dispone – senza distinguere tra trasferimenti *inter vivos* o *mortis causa* – che “il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”.

Del resto, anche prima della riforma si riteneva che l'iscrizione nel libro soci, preceduta dall'iscrizione nel registro delle imprese, fosse presupposto di opponibilità del trasferimento *mortis causa* alla società².

Pertanto, l'omessa iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento a causa di morte determina l'inefficacia di tale successione alla società.

Per effetto di tale inefficacia, pertanto, l'erede o il legatario non potranno esercitare i diritti sociali; *la convocazione dell'assemblea sarà effettuata dagli amministratori indirizzandola al socio defunto, al domicilio risultante dal registro delle imprese.*

La suddetta inefficacia deve ritenersi sussistere non solo a favore, ma anche a danno della società: con la conseguenza, in caso di *legato di quota sociale*, che *il legatario non potrà essere ritenuto responsabile, uti socius*, del debito relativo ai versamenti ancora dovuti sulla quota (ex art. 2472, comma 1, c.c.), *fino al momento dell'iscrizione del trasferimento a titolo di legato nel registro delle imprese.*

L'obbligo degli amministratori di ispezione periodica del registro delle imprese.

Per effetto delle modifiche normative in commento:

- riguardo all'espropriazione forzata della partecipazione in s.r.l., “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva *iscrizione nel registro delle imprese*”, senza necessità di iscrizione nel libro soci (art. 2471, comma 1, c.c.);

- in caso di cessione della partecipazione in s.r.l., *l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per i versamenti non ancora effettuati sulle partecipazioni, anche se in via sussidiaria, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese* (non più dall'iscrizione nel libro soci), per i versamenti ancora dovuti (art. 2472, comma 1, c.c.). Rileva, in questo caso, la data di iscrizione e non quella di deposito;

- l'abrogazione dell'art. 2478, comma 1, n. 1, c.c., comporta che *non esisterà più un libro soci nel quale annotare i versamenti fatti dai soci sulle partecipazioni*, che dovranno essere unicamente contabilizzati dagli amministratori nelle forme ordinarie;

² Trib. Bologna 30 gennaio 1997, in *Società*, 1997, p. 932.

- a norma dell'art. 2479-bis, comma 1, c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci ha luogo – in mancanza di diverse previsioni statutarie – mediante raccomandata da spedirsi al *domicilio risultante dal registro delle imprese* (e non più dal libro soci). Da rilevare che – coordinando questa previsione con quella dell'art. 2470, comma 1, c.c. – si desume la *necessità per gli amministratori di tener conto dei soci e del loro domicilio quali risultano anche da atti semplicemente depositati, pur se non ancora iscritti nel registro delle imprese* (con le conseguenti problematiche nascenti allorché, a seguito del deposito, il conservatore del registro delle imprese rifiuti l'iscrizione).

Gli amministratori della società a responsabilità limitata saranno quindi obbligati – per effetto della soppressione del libro soci – a monitorare continuamente le risultanze del registro delle imprese al fine di individuare i soci da convocare in assemblea e il relativo domicilio (nuovo art. 2479-bis c.c.), o che abbiano *acquistato la quota a seguito di espropriazione* (nuovo art. 2471 c.c.), a cui *richiedere i versamenti ancora dovuti* (nuovo art. 2472 c.c.).

L'onere del socio che intenda esercitare i diritti sociali.

Relativamente all'esercizio dei *diritti sociali* (dividendi, controllo, ecc.), deve ritenersi che sia *onere del socio* legittimarsi mediante esibizione di visura o certificato del registro delle imprese.

E' altresì *onere del socio comunicare tempestivamente all'ufficio del registro delle imprese la modifica del proprio domicilio*, al quale gli amministratori, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 1, c.c., inviano gli avvisi di convocazione dell'assemblea, ed in genere le comunicazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei diritti sociali. In mancanza, l'assemblea è validamente convocata al domicilio precedentemente indicato³.

Infine, i diritti di controllo del socio, che prima si esercitavano mediante esame del libro soci (art. 2476, comma 2, c.c.), verranno in futuro esercitati mediante *esame da parte dello stesso socio delle risultanze del registro delle imprese*.

Il dies a quo ai fini delle comunicazioni al registro delle imprese della sopravvenuta unipersonalità, o della ricostituzione della pluralità dei soci.

Ai sensi del nuovo ultimo comma dell'art. 2470 c.c., *quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, e quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci*, gli amministratori devono in tal caso *depositare nel registro delle imprese apposita dichiarazione* (art. 2470, commi 4 e 5) *entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale* (e non più entro trenta giorni nell'iscrizione nel libro dei soci). *Il termine, quindi, non decorre dal deposito nel registro delle imprese* (ad esempio, deposito dell'atto di cessione, o dei documenti richiesti per l'ipotesi di trasferimento *mortis causa*), ma *dalla data dell'evento* (es., *stipula dell'atto di cessione, morte di un socio*) che determina l'unipersonalità o la ricostituzione della pluralità dei soci. Evento che potrebbe non essere conosciuto dagli amministratori (con *evidente irragionevolezza, e probabile incostituzionalità, della disposizione*).

La legittimazione del rappresentante comune dei comproprietari della quota.

La dottrina riteneva, nella vigenza del libro soci, che in caso di comproprietà di quote il rappresentante comune dovesse richiedere l'iscrizione di tale sua qualifica nel libro soci al fine di legittimarsi all'esercizio dei diritti sociali. A seguito della modifica normativa ciò non è più possibile, con la conseguenza che *la prova della qualifica di*

³ Cass. 13 luglio 2007, n. 15672, in *Foro it.*, 2008, I, c. 1198; in *Società*, 2008, p. 47; in *Notariato*, 2008, p. 140.

rappresentante comune dovrà essere fornita alla società, di volta in volta, con altri mezzi (ad esempio, procura in forma autentica).

Clausole statutarie limitative dei trasferimenti o del possesso di quote sociali; controllo degli amministratori.

Prima della riforma si riteneva che gli amministratori avessero l'obbligo di verificare l'esistenza e la regolarità del negozio di cessione di quote, e potessero rilevare anche i vizi di inesistenza e nullità suscettibili di essere fatti valere anche dalla società sulla base di un interesse concreto ⁴.

Ora viene eliminata, con la soppressione dell'iscrizione nel libro soci, qualunque possibilità di controllo degli amministratori sulla idoneità formale dell'atto di cessione delle partecipazioni sociali, come pure dell'assenza di contrasto del medesimo con le previsioni statutarie. Si pensi all'ipotesi in cui lo statuto preveda l'intrasferibilità delle quote sociali, ovvero contenga clausole di prelazione e/o di gradimento (che hanno efficacia reale), ovvero ancora preveda limiti massimi all'importo delle quote detenibili dai soci. Per non parlare dei diritti particolari dei soci (ex art. 2468, commi 3 e 4, c.c.), e dei possibili riflessi su di essi del trasferimento delle partecipazioni sociali. Vi è quindi, a seguito delle modifiche normative in oggetto, la possibilità – molto maggiore che in passato – che vengano iscritti nel registro delle imprese (e quindi resi apparentemente opponibili alla società, ingenerando anche falsi affidamenti nei confronti dei terzi) atti di cessione in realtà nulli o inefficaci.

Alla luce di quanto sopra, deve essere approfondita la possibilità, per gli amministratori della società, di richiedere – a titolo di provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. – la cancellazione dell'iscrizione dell'atto di cessione della quota sociale nel registro delle imprese, quando sussistano i relativi presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*).

Vizi dell'atto di cessione di quote.

In passato si è affermato da parte della dottrina ⁵ e della giurisprudenza ⁶ che l'eventuale esistenza di vizi (*nullità, annullabilità, inefficacia*) dell'atto di cessione di quote di s.r.l. non fosse opponibile alla società, una volta avvenuta l'iscrizione nel libro soci (a cui veniva riconosciuta efficacia costitutiva della legittimazione del socio acquirente). Una tale opinione deve essere oggi verificata riguardo all'iscrizione nel registro delle imprese della cessione di quote, tenuto conto del fatto che la stessa ha, per espresse previsioni normative (artt. 2193, 2470, comma 3, c.c.) efficacia dichiarativa e non sanante. Se, come sembra, è da escludersi l'efficacia sanante dell'iscrizione, ne consegue che i vizi dell'atto di cessione sono ora suscettibili di ripercuotersi sulla validità degli atti compiuti uti socius dall'acquirente della quota (ad esempio, il voto in assemblea).

Alla luce di quanto sopra, vi è un ulteriore argomento, oltre a quelli già evidenziati, per affermare la necessità che – in caso di cessione di quote con firma digitale – la sottoscrizione delle parti sia autenticata ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 82/2005: infatti, in mancanza, difettando ormai anche il controllo degli amministratori sulla regolarità formale e sostanziale della cessione, non è evidentemente ipotizzabile

⁴ Cfr., in giurisprudenza, Trib. Como 21 dicembre 1998, in *Giur. it.*, 1999, p. 1449; Trib. Roma 8 luglio 1997, in *Società*, 1998, p. 77.

⁵ GATTI, *L'iscrizione nel libro dei soci*, Milano, 1969, p. 124 ss., ed *ivi* riferimenti.

⁶ Trib. Bologna 22 marzo 2000, in *Società*, 2000, p. 1466.

l'esclusione del controllo notarile di legalità ai sensi dell'art. 28, n. 1, della legge n. 89/1913, e successive modificazioni ⁷.

Domande giudiziali e vincoli sulle quote di s.r.l.

A seguito della riforma, esiste un ulteriore argomento per sostenere – in adesione ad un orientamento giurisprudenziale ⁸, e con “*attenuazione*” del principio di tassatività degli atti iscrivibili nel registro delle imprese – che non solo pegno, usufrutto e sequestro delle quote (art. 2471-bis c.c.), e pignoramento (art. 2471, comma 1, c.c.), ma anche *domande giudiziali ed altri vincoli possano e debbano essere iscritti nel registro delle imprese, ai fini della loro opponibilità ai terzi*.

Il coniuge in comunione legale del socio di s.r.l.

Prima della modifica normativa in commento si riteneva che – essendo l'iscrizione nel libro soci “costitutiva” della legittimazione sociale – il coniuge in comunione legale non fosse socio, e quindi titolare dei diritti sociali ⁹. Poiché, oggi, la legittimazione discende dall'iscrizione nel registro delle imprese (a cui la legge attribuisce espressamente efficacia solo dichiarativa), e stante la generale accettazione del principio per cui le risultanze dei pubblici registri devono essere incrociate tra loro (verifica congiunta, in questo caso, del registro delle imprese e dei registri di stato civile), *potrebbe, oggi, forse sostenersi la tesi – che però è dubbia alla luce del disposto dell'art. 2470, comma 1, c.c. – della attribuzione della qualifica di socio anche al coniuge in comunione legale (non iscritto come tale al registro delle imprese)*. Sempreché si ritenga che la quota di s.r.l. ricada nella comunione immediata degli acquisti ex art. 177, lett. a), c.c., non sembra invece dubbio che *il coniuge in comunione legale che non sia intervenuto nell'atto di acquisto possa richiedere – esibendo estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – l'iscrizione nel registro delle imprese quale contitolare della quota sociale*.

I prestiti sociali dei soci di s.r.l. alla società.

La riforma incide anche sulla disciplina dei prestiti sociali. Ai sensi della Delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005, n. 1058 (pubblicata nella G.U. n. 188 del 13 agosto 2005), e delle successive Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, di cui al comunicato in data 26 aprile 2007 (pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2007), le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano *iscritti nel libro dei soci da*

⁷ Per il dibattito dottrinale sulla questione, cfr. PETRELLI-MACCARONE, *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Notariato*, 2008, p. 533; SPADA, *Una "postilla" in tema di cessione di quote con firma digitale*, in *Notariato*, 2008, p. 538; CIVERRA, *Cessione di partecipazioni di s.r.l.: ritorno al passato?*, in *Società*, 2008, p. 1547; LIMITONE, *La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco)*, in *Società*, 2008, p. 1556.; ORLANDI, *La cessione di quote di s.r.l.*, in *Fiscalitax*, 2008, p. 1473; ZANETTI, *Manovra d'estate – (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): le nuove modalità di trasferimento delle quote di s.r.l.*, in *Fisco*, 2008, p. 5733.

⁸ V. in particolare SCANO, *Il problema dell'iscrivibilità nel registro delle imprese della revocatoria del trasferimento di partecipazioni in s.r.l. (nota a Trib. Roma 4 luglio 2007)*, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 911; FACCHIN, *Trasferimento di quota di s.r.l.: iscrivibile nel registro delle imprese la domanda di accertamento della simulazione*, in *Obbligazioni e contratti*, 2008, p. 819; PICCHIONE, *Sequestro giudiziario di quote di s.r.l. (nota a Trib. Isernia 30 marzo 2007)*, in *Notariato*, 2007, p. 635; IBBA, *Cessioni di quote di s.r.l. e domande giudiziali: pubblicità d'impresa vs. pubblicità immobiliare*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 395; LUPETTI, *Iscrizione nel registro delle imprese della domanda di simulazione del trasferimento di quote di s.r.l. (nota a Trib. Ferrara 9 maggio 2005)*, in *Società*, 2006, p. 488.

⁹ Cfr. tra gli altri Trib. Napoli 21 settembre 1995, in *Dir. fall.*, 1995, II, p. 1036.

almeno tre mesi. Vi si precisa, poi, che nelle società di persone tali condizioni non sono richieste.

Una volta abolito il libro soci, si porrà il problema dell'applicazione di tale disposizione. *Due interpretazioni sono in astratto ammissibili:*

a) – può ritenersi che l'eliminazione del libro soci – stante la generale esigenza di “semplificazione” ad essa sottesa – comporti l'implicita modifica della disposizione surriportata: in tal caso *i riferimenti al libro soci dovranno essere interpretati come riferiti all'iscrizione nel registro delle imprese*, che a tutti gli effetti (codicistici) sostituisce ormai il primo. Questa interpretazione appare a prima vista preferibile, considerata la *ratio* della normativa speciale, consistente nell'ancorare ad una data certa, quella in cui il soggetto ha acquisito la qualità di socio nei confronti della società, la decorrenza del termine trimestrale;

b) – in alternativa, può ritenersi – con interpretazione maggiormente “formalistica” – che una tale operazione di “ortopedia” normativa sia preclusa all'interprete (posto che, laddove il legislatore ha inteso sostituire i riferimenti al libro soci con quelli al registro delle imprese, lo ha fatto espressamente; e considerato che le disposizioni in oggetto esonerano espressamente le società di persone dall'incombenza, mentre ovviamente un tale esonero espresso non è previsto, né poteva esserlo, per le s.r.l.). In questo secondo caso, dovrà concludersi – fino alla modifica delle Istruzioni di vigilanza – *che le società che intendano avvalersi della facoltà di raccogliere risparmio presso i soci abbiano l'onere di istituire, volontariamente, il libro soci*.

Le disposizioni di leggi speciali che, anche a fini fiscali, fanno riferimento al libro soci.

Le altre disposizioni di leggi speciali che si riferiscono al libro soci vanno analizzate, caso per caso, per verificare quale interpretazione sia preferibile alla luce della *ratio* semplificatrice della riforma, e della particolare *ratio* delle disposizioni normative contenenti il rinvio.

Così, ad esempio, una disposizione del tipo di quella contenuta nell'art. 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – che ha previsto agevolazioni per le assegnazioni a soci di società, o per la trasformazione in società semplice, nella parte in cui prevede la *condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci* – non potrà che essere interpretata sostituendo, alle risultanze del libro soci, quelle del registro delle imprese.

L'istituzione volontaria del libro soci nelle s.r.l. dopo la riforma e le possibili clausole statutarie.

Sorge a questo punto il problema *se lo statuto della s.r.l. possa prevedere*, una volta entrata in vigore la riforma, *l'istituzione e la tenuta del libro soci*, nonché *l'obbligo di iscrizione in tale libro degli atti e delle vicende* per le quali detta iscrizione era prima imposta dalla legge.

L'istituzione del libro soci potrebbe, in effetti, rispondere ad *interessi sociali meritevoli di tutela*: si pensi all'opportunità di evitare periodiche ispezioni del registro delle imprese da parte degli amministratori; alla estrema utilità di uno strumento che consenta agli amministratori di esercitare la verifica della regolarità formale e sostanziale degli atti di cessione, nonché della loro conformità alle previsioni statutarie (clausole di prelazione, gradimento, ecc.). Il libro soci potrebbe inoltre contenere, ad esempio, gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soci (ovvero i numeri di telefax) ove inviare gli avvisi di convocazione¹⁰.

¹⁰ V. in passato, per tale possibilità, Trib. Roma 3 dicembre 1998, in *Riv. not.*, 1999, p. 501.

Anteriormente alla riforma, era stata più volte reputata illegittima la clausola statutaria che posticipava i diritti di intervento e voto nell'assemblea al decorso di cinque giorni dall'iscrizione nel libro soci, ritenendo trattarsi di una inammissibile compressione di tali diritti sociali ¹¹. Una tale motivazione non appare però oggi più accettabile, alla luce dell'ampia *autonomia statutaria* che caratterizza pacificamente la struttura della nuova s.r.l. dopo la riforma del 2003. *Non si vedono pertanto ostacoli all'introduzione nello statuto di clausole che prevedano l'istituzione e la tenuta del libro soci, e che subordinino all'iscrizione in tale libro l'esercizio dei diritti sociali.*

Possono essere quindi statutariamente derogati l'art. 2470, comma 1 (effetti della cessione nei confronti della società), e l'art. 2479-bis, comma 1, c.c. (convocazione dell'assemblea).

Dubbi invece sussistono sulla derogabilità dell'art. 2472, comma 1, c.c. (responsabilità dell'alienante). Mentre deve certamente escludersi la derogabilità dell'art. 2471, comma 1 (modalità di esecuzione del pignoramento sulle quote sociali, essendo coinvolto anche l'interesse del terzo creditore pignorante), e dell'art. 2470, ultimo comma, c.c. (avendo il termine per il deposito nel registro delle imprese natura pubblicistica).

Non sembrerebbero esservi ostacoli, d'altra parte, ad una *diversa deroga statutaria* degli artt. 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, c.c., nel senso di attribuire *rilevanza non più al deposito, bensì all'iscrizione della cessione di quote nel registro delle imprese.*

La sorte delle clausole statutarie, anteriori alla riforma, che menzionano il libro soci o subordinano l'efficacia di atti ed eventi all'iscrizione nello stesso.

Il problema più rilevante, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della riforma, sarà però rappresentato dalla sorte delle clausole che, negli statuti redatti anteriormente, prevedono il libro soci, o richiedono l'iscrizione in esso ai fini dell'esercizio del voto e degli altri diritti sociali.

Anche in questo caso, due interpretazioni appaiono in astratto ammissibili:

a) – secondo una prima possibile interpretazione, le clausole statutarie redatte *ante* riforma potrebbero considerarsi come *meramente riproduttive* delle disposizioni di leggi vigenti al momento della loro stipula: con la conseguenza che *non avrebbero una propria autonomia regolamentare rispetto alle norme abrogate, e cadrebbero unitamente a queste ultime* (analogo ragionamento è stato effettuato, in passato, per le clausole di convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 ¹², anche se in quel caso non era in gioco l'autonomia contrattuale come nel caso in oggetto). In questo senso deporrebbe anche *l'assenza di previsioni transitorie sull'adeguamento degli statuti* (il comma 12-undecies dell'art. 16 si preoccupa unicamente di obbligare gli amministratori ad aggiornare le risultanze del registro delle imprese);

b) – secondo una diversa possibile lettura, poiché *le disposizioni legislative modificative o abrogative non sono inderogabili* (nei limiti sopra indicati), ed i soci possono anche dopo la riforma prevedere statutariamente il libro soci e la condizione

¹¹ Cfr. tra le altre Trib. Napoli 20 dicembre 1999, in *Foro nap.*, 2000, p. 124; Trib. Napoli 24 dicembre 1998, in *Foro nap.*, 1999, p. 139; Trib. Napoli 31 gennaio 1997, in *Società*, 1997, p. 823; Trib. Roma 2 febbraio 1984, in *Società*, 1985, p. 192.

¹² Cfr. per tutti CASU, *Alloggi realizzati su area PEEP in proprietà e divieti previsti dalla convenzione*, in *Studi e materiali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, 2, p. 1329; CASU, *In tema di convenzioni urbanistiche anteriori alla legge Ferrarini Botta*, in *Studi e materiali*, 2006, 1, p. 940; CASU, *Finanziaria 1996 e divieti di alienabilità abrogati per l'edilizia residenziale pubblica convenzionata*, in *Studi e Materiali*, 5.1, Milano, 1998, p. 261.

della relativa iscrizione per esercitare i diritti sociali, potrebbe sostenersi la *perdurante vigenza delle clausole statutarie anteriori* alla riforma medesima.

E' evidente che l'interpretazione sub *a*) rende non necessaria l'adozione di delibere assembleari di adeguamento degli statuti, che invece devono essere adottate se si segue l'interpretazione sub *b*) e si intende avvalersi della possibilità di non tenere per il futuro il libro soci. La prima lettura appare, ovviamente, maggiormente conforme alla *ratio* semplificatrice della riforma, anche se potrebbe apparire lesiva dell'autonomia statutaria, e del principio di irretroattività della legge rispetto agli atti di autonomia privata ad essa anteriori (e in generale può apparire dubbia alla luce della giurisprudenza che si è pronunciata, dopo la riforma societaria, sulla sorte delle clausole statutarie che prevedevano *quorum* assembleari diversi rispetto a quelli stabiliti dalle nuove disposizioni di legge¹³).

Gaetano Petrelli

¹³ Cfr., tra le altre pronunce, FUNARI, *Adeguamento degli statuti e recesso del socio nella disciplina transitoria* (nota ad App. Trento 15 febbraio 2008), in *Società*, 2008, p. 1237; CERRATO, *Questioni attuali di diritto societario transitorio* (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) (nota a Trib. Cosenza 23 maggio 2007 - Trib. Cosenza 19 giugno 2007 - Trib. Milano 19 giugno 2007 - App. Milano 22 ottobre 2007), in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 696; UNGARI TRASATTI, *Rinvio dell'assemblea da parte della minoranza e controllo nel merito del presidente, azioni proprie e quorum deliberativi particolari, normativa transitoria e maggioranze agevolate* (nota a Trib. Roma 14 giugno 2005), in *Riv. not.*, 2006, p. 1598; Trib. Verona 7 dicembre 2007, in *Vita not.*, 2008, p. 281; Trib. Cosenza 19 giugno 2007, in *Giur. it.*, 2008, p. 668; Trib. Catanzaro 23 novembre 2006, in *Vita not.*, 2007, p. 228; Trib. Brescia 31 gennaio 2005 - App. Brescia 5 maggio 2005, in *Vita not.*, 2006, p. 833.